

Comune di Sezzadio (Alessandria)

Modifica regolamento edilizio comunale in merito all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli ex art. 4, comma 1 ter, D.P.R. 380/2001 ed alla tipologia di coperture - deliberazione di C.C. n. 14 del 17/07/2015.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Modifica regolamento edilizio comunale in merito all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli ex art. 4, comma 1 ter, D.P.R. 380/2001 ed alla tipologia di coperture.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nel Salone Comunale "G. Saragat" .

“omissis “

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSI E RICHIAMATI:

➤ La legge regionale n. 19/1999, rubricata:

“Omissis”

VISTO il contenuto del Regolamento Edilizio, approvato sempre in conformità del testo tipo *illo tempore* approvato dalla Regione Piemonte approvato con alcuni aggiornamenti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

“Omissis”

Vista la nota di Regione Piemonte “Rubricata - Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19; Modifica del Regolamento Edilizio Comunale; D.C. n. 17 in data 07/07/2014; Pratica B50167 – con la quale si richiede al Comune di adeguare il regolamento edilizio vigente al disposto di cui al DPR 380/2001 art. 4 comma 1 ter , ovvero di inserire le prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli”;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del Regolamento E. vigente, anche per adeguarlo alla disposizione *ut supra* richiamata;

UDITA la relazione tecnica del Sindaco pro tempore del Comune di Sezzadio, Sig. Geom. Pier Giorgio BUFFA, che evidenzia le due modifiche, redatte dal Geom. Alessandro Ricagno dell'UTC del Comune di Sezzadio, e precisamente:

Art. 20 bis nuovo comma 9: *“ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal regolamento stesso”;*

Art. 39 “Coperture, canali di gronda e pluviali” nuovo comma 2.1: *“le coperture devono essere realizzate con materiali, finiture e colori adeguati al contesto urbanistico in cui si collocano e nel rispetto del vigente piano di colore, eventuali deroghe ai materiali tradizionali (i coppi, tegole in cemento o laterizio) possono essere consentite solo nel caso in cui l'uso di materiali innovativi (es. lastre in finto coppo o tegola) sia esteticamente compatibile o identico ai materiali tradizionali.*

L'uso dei materiali innovativi succitati potrà essere consentito per interventi di manutenzione straordinaria anche negli edifici del nucleo storico non vincolati da norme nazionali, regionali e di

P.R.G.I. in cui siano già presenti coperture in evidente contrasto con il contesto architettonico (es. coperture con lastre in cemento-amianto)”.

Dopo ulteriori ed approfondite discussioni si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione;

“Omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ED UNANIME, DI

CONSIGLIERI PRESENTI:	8
Votanti	8
Favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 le modifiche al regolamento edilizio, allegate alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale del presente atto (inserimento di due nuovi commi all’art. 20 ed all’art. 39 e precisamente:

Art. 20 bis “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” **nuovo comma 9:** “*ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal regolamento stesso*”;

Art. 39 “Coperture, canali di gronda e pluviali” nuovo comma 2.1: “*le coperture devono essere realizzate con materiali, finiture e colori adeguati al contesto urbanistico in cui si collocano e nel rispetto del vigente piano di colore, eventuali deroghe ai materiali tradizionali (i coppi, tegole in cemento o laterizio) possono essere consentite solo nel caso in cui l’uso di materiali innovativi (es. lastre in finto coppo o tegola) sia esteticamente compatibile o identico ai materiali tradizionali.*

L’uso dei materiali innovativi succitati potrà essere consentito per interventi di manutenzione straordinaria anche negli edifici del nucleo storico non vincolati da norme nazionali, regionali e di P.R.G.I. in cui siano già presenti coperture in evidente contrasto con il contesto architettonico (es. coperture con lastre in cemento-amianto)”.

1. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 8 modelli allegati;
- appendice all’art. 31 (A. resistenza e stabilità meccanica. B. sicurezza in caso d’incendio. C. Tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente. D. sicurezza nell’impiego; E. protezione dal rumore. F. risparmio energetico e ritenzione del calore; G. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature).

2. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime di nn. 8 consiglieri presenti e votanti, nn. 8 consiglieri favorevoli, nn. zero consiglieri contrari e nn. zero consiglieri astenuti, ai sensi dell'art. 134 comma 4°, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. – l'urgenza è dettata dalla necessità di procedere celermente alla pubblicazione dello stralcio della presente deliberazione sul BUR della Regione Piemonte, per l'integrazione dell'efficacia del presente atto.